

284	Art. 52, comma 3, lett. b), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 KW per autoconsumo	a regime	Esenzione dall'accisa	-9,9		<p>Soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili (potenza disponibile > 20 KW) che producono energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione</p>
285	Art. 21-bis, TUA	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	2013	Applicazione di aliquote ridotte	-9,7		<p>Soggetti consumatori delle emulsioni di gasolio (ovvero olio combustibile) con acqua uso carburazione</p>
286	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano- Esenzione dall'accisa	a regime	Esenzione dall'accisa	-1,75		<p>Imprese che operano nel settore del trasporto pubblico urbano ed interurbano</p>
287	Tabella A, punto 4, TUA	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale	a regime	Riduzione dell'accisa	-1,40		<p>Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)</p>
288	Tabella A, punto 10, TUA	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	a regime	Riduzione dell'accisa	-0,22		<p>Imprese che si occupano di estrazione di idrocarburi</p>
289	Art. 17, comma 1, TUA *	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli scopi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.	a regime	esenzione dall'accisa			
290	Art. 17, comma 1, TUA *	Esenzione dall'accisa sull'acole e le bevande alcoliche quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.	a regime	Esenzione dall'accisa			
291	Art. 21, comma 13, TUA	Non sottoposizione ad accisa per i prodotti energetici impiegati in alcuni processi produttivi (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici)	a regime	Non sottoposizione ad accisa			<p>Aziende che eseguono processi di riduzione chimica e processi elettrolitici, unitamente a quelle che operano nel settore della lavorazione di minerali non metalliferi (voce D125 di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990)</p>
292	Art. 27, comma 3 lett. a) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'alcole denaturato con denaturante generale e destinato alla vendita	a regime	Esenzione dall'accisa			

